

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS 231/2001

GRUPPO GANDINI

GHP S.r.l.

INDICE

1	MODELLO 231	7
1.1	PREMESSA	7
1.2	IL MODELLO 231 DEL GRUPPO GANDINI	7
2	DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	8
2.1	INTRODUZIONE	8
2.2	NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	8
2.3	FATTISPECIE DI REATO	8
2.4	APPARATO SANZIONATORIO	9
2.5	DELITTI TENTATI	10
2.6	VICENDE MODIFICATIVE DELLA SOCIETÀ	10
2.7	AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE	10
2.8	REATI COMMESSI ALL'ESTERO	11
2.9	PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	11
2.10	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	11
2.11	DESTINATARI DEL MODELLO	12
2.12	CODICE DI COMPORTAMENTO (LINEE GUIDA)	12
2.13	SINDACATO DI IDONEITÀ	12
3	MODELLO DI GOVERNANCE DEL GRUPPO GANDINI: GFM S.P.A E GHP S.R.L.	12
3.1	DESCRIZIONE DEL GRUPPO E DELLE SUE ATTIVITÀ	12
3.2	STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	13
3.3	ASSETTO ORGANIZZATIVO	14
3.3.1	<i>Organigramma funzionale GFM S.p.A.</i>	14
3.3.2	<i>Organigramma funzionale GHP S.r.l.</i>	15
3.3.3	<i>Descrizione attività delle funzioni comuni a GFM S.p.A. e GHP S.r.l.</i>	15
3.3.4	<i>Descrizione attività delle funzioni specifiche di GFM S.p.A.</i>	16
3.3.5	<i>Descrizione attività delle funzioni specifiche di GHP S.r.l.</i>	18
4	ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO GANDINI	19
4.1	RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS	19
4.2	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO (FASE 1 E 2).	20
4.3	RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE "AS- IS" E VALUTAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO IN ESSERE, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN (FASE 3)	21
4.4	DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (FASE 4)	21
4.5	STANDARD DI CONTROLLO E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	22
5	PROFILI DI RISCHIO DEL GRUPPO GANDINI	22
6	ORGANISMO DI VIGILANZA	24
6.1	COMPOSIZIONE	24
6.2	NOMINA	25
6.3	FUNZIONI, POTERI E BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
6.4	FLUSSI INFORMATIVI	26
6.4.1	<i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario</i>	26
6.4.2	<i>Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie</i>	27
6.4.2.1	<i>"Segnalazioni"</i>	27
6.4.2.2	<i>"Informazioni"</i>	28
6.4.3	<i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	28
7	ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	28
7.1	INTRODUZIONE	28
7.2	ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	29
7.3	VIOLAZIONE DEL MODELLO	29

7.4	MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI	30
7.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	30
7.6	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	30
7.6.1	GFM S.p.A.	30
7.6.2	GHP S.r.l.	30
7.7	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	30
8	PRINCIPI GENERALI DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	30
8.1	PREMESSA	30
8.2	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	31
8.2.1	COMUNICAZIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	31
8.2.2	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE AI DIRIGENTI, AI RESPONSABILI DI FUNZIONE E AI KEY OFFICER	31
8.2.3	LA COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI	31
8.2.4	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI	31
8.2.5	COMUNICAZIONE A TERZI E AL PUBBLICO	31
9	CRITERI GENERALI PER LE PRIME ATTUAZIONI E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO	32
9.1	PREMESSA	32
9.2	CASI E CRITERI DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA	32
10	PRINCIPI COMUNI ALLE PARTI SPECIALI	33
10.1	FUNZIONE ED OBIETTIVO DELLE PARTI SPECIALI	33
10.2	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO COMUNI ALLE PARTI SPECIALI	33
11	PARTE SPECIALE: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33
11.1	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	33
11.1.1	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)	33
11.1.2	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)	34
11.1.3	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)	34
11.1.4	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)	34
11.1.5	INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ATTIVITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)	34
11.1.6	CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO (ARTT. 318, 321 C.P.)	34
11.1.7	LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) E INDUZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)	34
11.2	NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	34
11.2.1	PREMESSA	34
11.2.2	ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	34
11.2.3	PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTT. 357 E 358 C.P.)	35
11.3	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 E LE ASSOCIATE "ATTIVITÀ STRUMENTALI"	35
11.4	PROTOCOLLI DI CONTROLLO DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE AZIENDALI SPECIFICHE	35
11.5	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
12	PARTE SPECIALE: REATI SOCIETARI	36
12.1	LE FATTISPECIE DI REATO RELATIVE AI REATI SOCIETARI RICHIAMATI DAL D.LGS. 231/2001	36
12.1.1	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262)	36
12.1.2	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262)	37
12.1.3	IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE)	37
12.1.4	OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE)	37
12.1.5	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE)	37
12.2	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	38
12.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	38
12.4	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	38

12.5	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	39
13	PARTE SPECIALE: DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	40
13.1	LE FATTISPECIE DI REATO AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	40
13.2	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI PER DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.	41
13.3	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	41
13.4	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
14	PARTE SPECIALE: REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	42
14.1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	42
14.1.1	OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)	42
14.1.2	LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3 C.P.)	42
14.2	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI PER I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	42
14.3	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	43
14.4	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
15	PARTE SPECIALE: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	43
15.1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	43
15.2	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	43
15.1.1	RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)	43
15.1.2	RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)	44
15.1.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)	44
15.1.4	AUTORICILAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)	44
15.3	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	45
15.4	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	45
15.5	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
16	PARTE SPECIALE: REATI TRASNAZIONALI	45
16.1	LE FATTISPECIE DI REATI TRASNAZIONALI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	45
16.2	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	46
16.1.1	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. (ART. 377 BIS C.P.)	46
16.3	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI PER I REATI TRASNAZIONALI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	46
16.4	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	46
16.5	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	46
17	PARTE SPECIALE: REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	47
17.1	LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DAL D.LGS. 231/2001	47
17.1.1	RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ (ART. 600 C.P.)	47
17.2	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI PER I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	47
17.3	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	47
17.4	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	47
18	PARTE SPECIALE: REATI INFORMATICI	47
18.1	LE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI RICHIAMATI DAL D.LGS. 231/2001	47
18.1.1	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI PER I REATI INFORMATICI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	48
18.2	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	48
18.3	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	48
19	PARTE SPECIALE: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	48

19.1	LE FATTISPECIE DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DAL D.LGS. 231/2001	48
19.2	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	49
19.3	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	49
20	PARTE SPECIALE: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	49
20.1	LE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	49
20.1.1	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)	49
20.2	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	49
20.3	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	49
20.4	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
21	PARTE SPECIALE: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	50
21.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	50
21.1.1	VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)	50
21.1.2	FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)	51
21.2	LE "FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI PER I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	51
21.3	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	51
21.4	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
22	PARTE SPECIALE: DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE	51
22.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	51
22.2	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
23	PARTE SPECIALE: DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE	52
23.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	52
23.2	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	52
23.3	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
24	PARTE SPECIALE: DELITTI CONTRO L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE	53
24.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	53
24.2	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53

ALLEGATI

- ALL. MD1 - Codice Etico Gruppo Gandini
- ALL. MD2 - Elenco Reati
- ALL. MD3 - Regolamento Organismo di Vigilanza GHP S.r.l.
- ALL. MD4 - PT1 0 Reati contro la PA e Ostacolo alla giustizia
- ALL. MD5 - PT2 0 Reati Societari
- ALL. MD6 - PT3.0 Reati in materia di salute e sicurezza
- ALL. MD7 - PT4.0 Reati contro l'industria e il commercio

1 MODELLO 231

1.1 Premessa

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello 231”) è adottato dal Gruppo Gandini (di seguito, anche, il “Gruppo”) e nello specifico dalle società GFM S.p.A. e GHP S.r.l., al fine di prevenire la commissione - nell’interesse o a vantaggio della stessa – di taluni reati¹, da parte di:

- dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

In particolare, il Modello 231 è adottato anche in funzione di esimente ai sensi della disciplina italiana della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**d.lgs. n. 231 del 2001**”), il quale prevede che le società possano adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. I principi ispiratori del Modello 231 possono essere rinvenuti nelle linee guida predisposte da Confindustria, cui il Gruppo aderisce.

1.2 Il Modello 231 del Gruppo Gandini

Il Modello si compone di una serie organizzata di elementi, schede e documenti societari i quali, pur con le differenze e specificità proprie di ciascuna Società del Gruppo Gandini (GFM S.p.A. e GHP S.r.l. - di seguito denominate anche “Gruppo Gandini”), vanno considerati come un unico documento, denominato “Modello”.

Tale Modello si compone della presente “parte generale” che va considerata come il documento generale, comune alle due Società del Gruppo Gandini se non diversamente specificato; oltre a tale documento generale, ciascuna società del Gruppo Gandini si è dotata di una specifica “parte speciale” contenente le singole mappature dei rischi-reati per ciascuna società e completata da una serie di allegati, fra loro indipendenti: protocolli, flussi e istruzioni operative di carattere preventivo. La finalità ricercata è quella di un efficiente aggiornamento del Modello, poiché i diversi documenti sono aggiornabili separatamente.

In dettaglio il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** è così composto:

- Parte generale suddivisa in:
 - Descrizione del quadro normativo;
 - Modello di Governance del Gruppo Gandini: GFM S.p.A e GHP S.r.l.;
 - Articolazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo Gandini;
 - Profili di rischio del Gruppo Gandini;
 - Organismo di Vigilanza;
 - Elementi di Struttura del Sistema Disciplinare;
 - Principi Generali della Formazione e Comunicazione;
 - Criteri generali per le prime attuazioni e aggiornamento o adeguamento del modello;
- Parte speciale, specifica di ciascuna Società (GFM S.p.A. e GHP S.r.l.), e contenenti gli strumenti di individuazione dei rischi e di prevenzione dei reati;
- Allegato 1: Codice Etico Gruppo Gandini
- Allegato 2: Elenco dei reati richiamati dal Decreto Legislativo ;
- Allegato 3: Regolamento dell’Organismo di Vigilanza Gruppo Gandini (GFM S.p.a. e GHP S.r.l.);
- Allegati da 4 a 7: Protocolli specifici di ciascuna Società per la prevenzione dei reati giudicati sensibili.

Ciascun protocollo aziendale, analizzato nella fase di stesura di questo Modello, descrive i singoli processi aziendali, astrattamente coinvolti nella commissione del reato, sulla base delle aree di rischio individuate nella Mappatura del Rischio.

¹ Il Modello 231 è finalizzato a prevenire i c.d. «reati-presupposto», ossia illeciti la cui commissione è rilevante ai fini della punibilità diretta dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e delle leggi ad esso collegate.

L'OdV potrà facilmente verificare, per ciascuna funzione aziendale, quali siano i protocolli adottati, le aree di rischio "reato 231" e quali verifiche periodiche vadano, quindi, svolte.

2 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

2.1 Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. 231/2001" o "d.lgs. n. 231 del 2001" o il "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente possono essere sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

La responsabilità della società viene esclusa se ha adottato ed efficacemente implementato, prima della commissione di reati, un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello") idoneo a prevenire i reati stessi; Modello i cui principi possono essere rinvenuti nel Codice di Comportamento ("Linee guida") predisposto dalla Confindustria (Associazione Italiana Industriale).

Seppur non sia formalmente modificato il principio di personalità della responsabilità penale, la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001 affianca l'eventuale risarcimento del danno e l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 codice penale). Il d.lgs. 231/2001 modifica l'ordinamento giuridico italiano in quanto le società non sono estranee alle eventuali conseguenze dei procedimenti penali concernenti reati commessi a vantaggio o nell'interesse delle società stesse.

2.2 Natura della responsabilità

La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea la *"nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha, infatti, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

Tale considerazione trova conferma negli elementi identificativi del nuovo tipo di responsabilità amministrativa delle società: il carattere afflittivo delle sanzioni irrogabili a carico della società, la circostanza che tale responsabilità discende dalla commissione di un reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale ed è, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

2.3 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle società sono soltanto quelle espressamente elencate dal Decreto e possono essere comprese nelle seguenti categorie:

1. Delitti contro la **Pubblica Amministrazione** (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
2. Delitti contro la **fede pubblica** (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, indicati all'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001);
3. **Reati societari** (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, indicati all'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
4. Delitti in materia di **terrorismo e di eversione** dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001;

5. Delitti contro la **personalità individuale** (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001).
6. Reati in materia di **abusi di mercato** (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), indicati dall'art. 25-*sexies* del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("c.d. Legge Comunitaria 2004");
7. Delitti di **pratiche di mutilazione** degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/2001);
8. **Reati transnazionali**, indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001";
9. **Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, indicati all'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001.
10. **Reati di ricettazione, riciclaggio, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e modificato dalla Legge 186/14,
11. **Delitti informatici** e trattamento illecito di dati, richiamati dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
12. **Delitti di criminalità organizzata** (di cui agli articoli 416 sesto comma, 416-bis, 416 ter e 630 del codice penale) indicati all'art. 24-*ter* del d.lgs. 231/2001);
13. **Delitti contro l'industria e il commercio** (di cui agli articoli 513, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater, del codice penale, indicati all'art. 25-*bis.1* del d.lgs. 231/2001);
14. **Contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi** nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, indicati all'art. 25-*bis* del d.lgs. 231/2001);
15. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (indicati all'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001);
16. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci** all'autorità giudiziaria (previsto all'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001).
17. **Reati ambientali** (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/01) (Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011);
18. **Impiego di cittadini di paesi terzi** il cui soggiorno e' irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/01) (Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs.16 luglio 2012, n. 109.)

2.4 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale. Le sanzioni pecuniarie sono stabilite attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo della sanzione pecuniaria per ciascuna quota varia fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1549,37. Il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste quali i reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001, i delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001, i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001, i reati transnazionali, indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, reati di ricettazione, riciclaggio, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001, nonché delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

2.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..

2.6 Vicende modificative della società

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale della società anche in relazione alle vicende modificative della società stessa (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Gli artt. 28-33 d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità della società delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa delle società;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti della società originaria, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

2.7 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità della società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7-10 del codice penale.

2.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato, viene altresì accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti della società dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità della società (art. 38). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

2.10 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è la espressa previsione della creazione di un Modello per la società.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (“Organismo di Vigilanza”);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Relazione Illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea che: “si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un individuo in posizione apicale, il requisito “soggettivo” di responsabilità della società [ossia la c.d. “colpa organizzativa” della società] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica della società; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.”

Nel caso, invece, di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde (art. 7, comma 1 del d.lgs. 231/2001) se la commissione del reato è stata agevolata (“resa possibile”) dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto del Modello di Organizzazione e di Gestione prevedendo che lo stesso, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Legislatore ha definito inoltre i requisiti dell'efficace attuazione del Modello sopra citato:

- (i) la verifica periodica e, laddove necessario, la modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione della società e nella sua attività;
- (ii) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.11 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del Gruppo Gandini e nello specifico delle Società GFM S.p.A. e GHP S.r.l..

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in esso contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione dello stesso.

2.12 Codice di comportamento (Linee guida)

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati."

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria"), successivamente emendate ed aggiornate, segnalando, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione delle aree di rischio (ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi perseguiti dal d.lgs. 231/2001);
- progettazione di un sistema di controllo preventivo (c.d. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni della società);
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza.

2.13 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata; v. *infra*) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sul Modello adottato.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001, indipendentemente dalla possibile revisione dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità, in altre parole, è formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

3 MODELLO DI GOVERNANCE DEL GRUPPO GANDINI: GFM S.P.A E GHP S.R.L.

3.1 Descrizione del gruppo e delle sue attività

Il Gruppo Gandini è composto da due diverse società con differenti aree di business: GFM S.p.A. e GHP S.r.l..

GFM S.p.A. rappresenta il consolidamento di oltre 40 anni di esperienza del fondatore Giovanni Gandini, che iniziò la sua attività di imprenditore nel 1972 specializzandosi nella produzione e vendita di componenti oleodinamici; nel 1978 l'attività si estese con la produzione di attrezzature speciali per la lavorazione dei tubi ed attrezzature speciali per il fissaggio delle palette; da qui l'ingresso nel mondo dell'energia e l'inizio della collaborazione con la Società

Ansaldo; dal 1982 la famiglia Gandini, con la collaborazione di una rete qualificata di officine meccaniche, estende la sua attività costruendo particolari meccanici per le turbine a vapore, turbine a gas e per i generatori diventando il fornitore principale di Ansaldo Energia; dal 2005, grazie all'esperienza acquisita, i componenti meccanici GFM vengono esportati e venduti anche a società estere che producono turbine su propria licenza. Oggi la GFM S.p.A. è una società che conta circa 60 dipendenti e produce una vasta gamma di componenti meccanici, di attrezzature speciali e offre un servizio di fornitura completa agli OEM più importanti a livello internazionale, che producono turbine e generatori per la generazione di energia elettrica. Da gennaio 2012, GFM S.p.A. dispone di una nuova sede di proprietà a Mapello (BG). Nello stesso anno si è concluso il passaggio generazionale tra Giovanni Gandini ed il figlio Andrea Gandini, che a oggi detiene il 100% delle quote societarie.

GFM S.p.A. è partner ideale degli OEM (Original Equipment Manufacturer) costruttori di impianti e macchine per la generazione dell'energia, proponendosi come referente per la gestione e la produzione di componenti meccanici destinati alla fabbricazione delle turbine a vapore, turbogas e generatori. Le competenze vanno dall'acquisto della materia prima alla consegna del prodotto finito, passando per tutte le tipologie di lavorazioni nel rispetto dei massimi standard di qualità. GFM S.p.A. fornisce, inoltre, agli OEM le attrezzature e macchine speciali utilizzate per la messa in opera e revisione dei componenti sugli impianti.

GHP S.r.l. nasce nel luglio 2010 dall'acquisizione di un ramo d'azienda dell'Officina Meccanica Facchinetti S.r.l. (Gruppo Gervasoni). L'obiettivo dell'operazione era quello di acquisire una realtà dalle forti competenze e know-how nel settore della meccanica di precisione che, pur mantenendo i propri clienti storici e le attività di core business, potesse supportare il Gruppo nei progetti strategici di servizio agli OEM del settore energia. GHP S.r.l. è un'officina meccanica di precisione, con un'area produttiva di 1.900 mq e 300 mq di uffici. GHP si dedica alla produzione di componenti meccanici di elevata qualità di piccole e medie dimensioni per diverse applicazioni, principalmente per impianti industriali e macchine utensili e più recentemente per i settori energia e aria. I componenti vengono realizzati su specifica del cliente. Il parco macchine è composto da Torni CNC, centri di tornitura/fresatura CNC, centri di lavoro orizzontali e verticali, rettifiche CNC per esterni e interni, tangenziali a CNC e rettifica scanalati. Particolare attenzione è rivolta all'aspetto qualitativo con la presenza di una sala metrologica a temperatura controllata, una macchina di misura 3D, proiettore di profili e strumenti di misura centesimali e millesimali. I materiali lavorati vanno dalle comuni leghe di ferro, alluminio e acciaio, a quelli più pregiati e di complessa manipolazione come rame, acciai inox, leghe base nichel cobalto, inconel ecc.

L'organizzazione aziendale è stata fortemente rivista e alcune attività quali l'amministrazione, la gestione del personale, i sistemi informativi e la direzione aziendale sono state delegate a GFM S.p.A. per uniformarle nella logica del Gruppo. Oggi GHP conta circa 25 dipendenti e in collaborazione con importanti realtà del territorio sta sviluppando programmi di innovazione tecnologica e di ricerca e sviluppo che le permettano di mettere a frutto l'esperienza acquisita in questi anni e di aprirsi all'internazionalizzazione.

3.2 Struttura dell'organizzazione

Ai fini preventivi propri del Decreto, l'idoneità della struttura organizzativa è caratterizzata, in sintesi, dal perseguimento dei seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- pluralità di soggetti apicali.

Nella redazione delle parti speciali, è stato tenuto in considerazione il quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dall'identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali e, conseguentemente, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui le società del Gruppo Gandini sono dotate.

In particolare, le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione delle società del Gruppo Gandini è affidata a un Amministratore Unico relativamente a GHP S.r.l. e a un Consiglio di Amministrazione relativamente alla Capogruppo GFM S.p.A..

GHP S.r.l. ha inoltre un procuratore speciale con funzione di Direttore Operativo e un Direttore di Stabilimento.

Relativamente a GFM S.p.A., è presente un Consiglio di Amministrazione, un Presidente del C.d.A., un

Amministratore Delegato e consiglieri delegati investiti di poteri di spesa per la gestione ordinaria e straordinaria delle Società del Gruppo Gandini. Gli amministratori ed i delegati hanno chiare deleghe e procure in essere.


Attualmente GFM S.p.a. è amministrata da un consiglio d'amministrazione composto da quattro membri e investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

I Consiglieri Delegati hanno congiuntamente e/o disgiuntamente il potere di compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi sociali (ad eccezione dei poteri riservati all'Assemblea dei soci).

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Spetta altresì all'Amministratore Delegato ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti; l'Amministratore Delegato e i consiglieri a ciò delegati possono rappresentare la Società nelle assemblee di società o enti partecipati.

Il Collegio Sindacale è composto di numero 3 membri effettivi e due supplenti scelti dall'Assemblea dei Soci, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio controlla che l'attività della Società sia svolta in conformità alle leggi applicabili e al suo Statuto, ha una funzione di supervisione con riferimento alle attività svolte dal management. Il relativo mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e si riunisce almeno ogni 90 giorni.

La revisione legale dei conti e' inoltre affidata ad ulteriore organo terzo come consentito dalla legge.




3.3 Assetto organizzativo


Ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo delle Società, ed in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Di seguito si dà evidenza degli organigrammi funzionali di GFM S.p.a. e GHP S.r.l. e si descrivono le principali responsabilità e attività di ciascuna funzione aziendale.

3.3.1 Organigramma funzionale GFM S.p.A.



3.3.2 Organigramma funzionale GHP S.r.l.



3.3.3 Descrizione attività delle funzioni comuni a GFM S.p.A. e GHP S.r.l.

Qui di seguito si elencano le principali attività delle funzioni significative comuni a entrambe le società del Gruppo Gandini:

Amministrazione e Finanza (FIN)

La Direzione Amministrazione e Finanza di GFM S.p.a. e GHP S.r.l., riportando direttamente all'Amministratore Delegato/Direttore Operativo, si occupa delle attività contabili ed amministrative della società e più nel dettaglio:

- È responsabile della contabilità generale;
- Gestisce i rapporti banche;
- È responsabile della gestione finanziaria;
- Stipula le assicurazioni per la società;
- Stipula le fidejussioni a favore clienti e fornitori;
- Effettua i controlli diversi per dichiarazioni 770, IVA, ecc.;
- E' responsabile della redazione del bilancio aziendale.

Sistema Gestione Qualità (RGQ)

Il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità riporta all'Amministratore Delegato/Direttore Operativo e si occupa di tutte le attività connesse alla verifica del mantenimento degli standard definiti dalla certificazione ISO9001:2008 e in particolare di:

- Gestione ed emissione della documentazione del SGQ;
- Formazione e coinvolgimento del personale sull'applicazione del SGQ;
- Raccoglie ed elabora i dati relativi all'andamento del SGQ;
- Fornisce la sintesi dei dati sull'andamento del SGQ per il riesame della direzione;
- Qualifica e monitoraggio fornitori;
- Gestisce gli audit di primo, secondo e terzo livello;
- È responsabile della gestione del portale EXTRANET e INTRANET.

Risorse Umane (PER)

La Funzione Risorse Umane riporta all'Amministratore Delegato/Direttore Operativo ed è responsabile della gestione amministrativa del personale di GFM S.p.a. e GHP S.r.l., inclusa la redazione della documentazione fiscale e risoluzione delle relative problematiche. Si occupa inoltre della ricerca e selezione del personale (incluse le assunzioni obbligatorie), della definizione delle politiche retributive e del sistema preminate in accordo con AD e della formazione del personale.

Information Technology (IT)

Il Responsabile della funzione Information Technology, rispondendo all'Amministratore Delegato/Direttore Operativo, si occupa di gestire e garantire l'operatività dei sistemi informativi di GFM S.p.a. e GHP S.r.l. e in particolare:

- Garantisce il supporto informativo ai processi gestionali dell'Azienda;
- Mantiene l'efficienza del sistema informativo HW e SW (inclusa telefonia e stampanti);
- Segue i progetti di innovazione informatica (sviluppo applicativi / programmi);
- Assicura la sicurezza dei dati;
- È responsabile della gestione dei fornitori di HW e SW.

Controllo di Gestione (CG)

Il Responsabile del Controllo di Gestione, riportando all'Amministratore Delegato/Direttore Operativo, verifica i costi generali delle aziende GFM S.p.a. e GHP S.r.l. suddividendoli per Centri di Costo. Si occupa inoltre dell'elaborazione dei budget di spesa e dell'elaborazione della reportistica sull'andamento dei principali indicatori di business.

3.3.4 Descrizione attività delle funzioni specifiche di GFM S.p.A.

Qui di seguito si elencano le principali attività delle funzioni specifiche di GFM S.p.a.:

Amministratore Delegato (AD)

Manuel Cortinovis ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di GFM S.p.a. In particolare le sue funzioni consistono nel:

- Elaborare strategie di lungo termine;
- Definire i macro obiettivi di Budget;
- Approvare piano investimenti di lungo termine;
- Rappresentare l'Azienda nelle sedi istituzionali;
- Seguire i primi contatti commerciali, con potenziali clienti di rilevanza strategica;
- Definire le linee guida di sviluppo tecnologico dell'Azienda
- Supervisionare tutte le attività operative dell'Azienda;
- Garantire il risultato economico dell'Azienda;
- Redigere e garantire il rispetto del budget dei costi;
- Approvare i piani di acquisto compatibilmente con disponibilità finanziaria;
- Controllare l'attuazione di tutti i progetti di miglioramento aziendale;
- Approvare la documentazione SGQ.

Commerciale e Marketing (DICOM)

La Direzione Commerciale e Marketing riporta all'Amministratore Delegato di GFM S.p.a. ed è responsabile della realizzazione del piano di sviluppo strategico definito da AD. In particolare:

- Elabora e propone budget commerciali in linea con le strategie aziendali;
- Sviluppa i mercati e ricerca nuovi clienti;
- Valida listini e politiche di sconto, con approvazione scritta di AD;
- Coordina priorità e tempi di evasione offerte, e verifica le date di consegna;
- Controlla il portafoglio ordini, gestendo con i clienti le principali emergenze;
- Gestisce i rapporti con i clienti, effettua e coordina le visite e la soddisfazione dei clienti;
- Coordina la funzione Customer Service (CS):

La funzione Customer Service risponde alla Direzione Commerciale e Marketing e gestisce il contatto quotidiano con i clienti per la gestione delle richieste di offerta del cliente e gli ordini. Inoltre controlla il portafoglio ordini, si coordina con l'Ufficio Tecnico-Commerciale (TEC) per i tempi di rilascio offerte e definire le priorità e con l'Ufficio Supply-Chain (SC) per verificare il rispetto dei tempi di consegna.

Tecnico Commerciale (TEC)

L'ufficio Tecnico Commerciale di GFM S.p.a. è diviso in 5 gruppi specializzati per linea di prodotto. I 5 responsabili rispondono all'Amministratore Delegato e devono:

- Supervisionare il processo di sviluppo offerta;
- Definire gli obiettivi di selezione di nuove officine per capacità tecnica, contattare e visitare potenziali nuove officine;
- Garantire la gestione del dato tecnico (anagrafiche, cicli e distinte) e della documentazione tecnica (disegni);
- Coordinarsi con CS e DICOM per definire i tempi di rilascio offerte;
- Proporre e sviluppare, assieme a DICOM e AD, nuovi prodotti e servizi da offrire al mercato;
- Collaborare con clienti consolidati per mantenere/migliorare il livello tecnico di fornitura;
- Garantire l'approvvigionamento del materiale grezzo;
- Gestire, insieme ad ACQ, il processo di emissione ordini di acquisto;

Supply Chain (SC)

La Funzione Supply Chain risponde all'Amministratore Delegato ed è responsabile dell'intero processo di produzione, in particolare di:

- tenere sotto controllo l'avanzamento delle produzioni GFM presso i terzisti / fornitori;
- supportare i fornitori per tutte le problematiche tecnico/produttive;
- attività di Expediting e monitoraggio consegne fornitori.

Coordina inoltre le attività delle seguenti funzioni aziendali:

- La funzione Acquisti (ACQ), che è responsabile della gestione di:
 - ordini ai fornitori per articoli di commercio (emissione, monitoraggio, ..);
 - accordi contrattuali con i fornitori (accordo di riservatezza, accordo di fornitura);
 - servizi generali aziendali (manutenzione dello stabile, impresa di pulizie, mensa..)
- La funzione Logistica (LOG), che è responsabile:
 - della gestione del materiale in entrata, della movimentazione interna e delle spedizioni a clienti e fornitori (finiti, semilavorati, grezzi);
 - del controllo pianificazione e sollecito consegne da fornitori;
 - della corretta esecuzione degli inventari di magazzino (interni e presso i terzisti);
 - della gestione e manutenzione automezzi;
 - della gestione trasporti e relativa documentazione (Italia / estero);
 - della gestione rifiuti.

Controllo Qualità (CQA)

La funzione Controllo Qualità risponde all'Amministratore Delegato ed è responsabile:

- dell'esecuzione dei controlli in entrata e uscita (qualitativi e documentali);
- della gestione delle non conformità a fornitori, reclami cliente e delle richieste di concessione;
- della gestione dei certificati di qualità;
- dell'esecuzione delle ispezioni presso fornitore e richieste dal cliente;
- della gestione degli strumenti di misura.

Responsabile Sicurezza (RSPP)

Il Responsabile della Sicurezza di GFM S.p.a. riporta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e coordina le attività di sicurezza e prevenzione mantenendo i livelli di sicurezza stabiliti dalla normativa. In particolare:

- Individua e valuta i rischi di infortunio: analizza i sistemi produttivi in uso (macchinari, sostanze tossiche, attrezzature, ecc.) e le condizioni strutturali dell'ambiente di lavoro (disposizione e collocazione degli impianti e posizioni di lavoro, esposizione a sostanze o preparati pericolosi, rumore, movimentazione manuale, ecc.);
- Individua le problematiche inerenti la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
- Raccolte le informazioni, si preoccupa di seguire la redazione delle misure per la sicurezza nel quale vengono elaborate le procedure di sicurezza più consone.
- Partecipa alle riunioni con rappresentanti dei lavoratori, con il medico competente e il datore di lavoro riguardo la prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e si occupa successivamente di organizzare i piani di intervento e le misure correttive.

3.3.5 Descrizione attività delle funzioni specifiche di GHP S.r.l.

Qui di seguito si elencano le principali attività delle funzioni specifiche di GHP S.r.l.:

Amministratore Unico (DIR)

Andrea Gandini ricopre il ruolo di Amministratore Unico di GHP S.r.l. e come tale rappresenta la società. In particolare le sue funzioni consistono nel:

- Elaborare, con il supporto di DG, strategie e piani di investimento a lungo termine;
- Rappresentare l'Azienda nelle sedi istituzionali;
- Definire, con il supporto di DG, le linee guida di sviluppo tecnologico dell'Azienda;
- Controllare l'attuazione di tutti i progetti di miglioramento aziendale;
- Interfacciarsi con il Responsabile Sicurezza (RSPP).

Direzione Operativa (DG)

Manuel Cortinovis ricopre il ruolo di Direttore Operativo di GHP S.r.l. In particolare le sue funzioni consistono nel:

- Supportare DIR nell'elaborazione di strategie e piani di investimento a lungo termine;
- Definire i macro obiettivi di Budget;
- Supportare DIR nella definizione delle linee guida di sviluppo tecnologico dell'Azienda;
- Garantire il risultato economico dell'Azienda;
- Redigere e garantire il rispetto del budget dei costi;
- Approvare i piani di acquisto compatibilmente con disponibilità finanziaria;
- Controllare l'attuazione di tutti i progetti di miglioramento aziendale;
- Approvare la documentazione SGQ.

Responsabile di Stabilimento e Vendite (RS)

Il Responsabile di Stabilimento di GHP S.r.l. risponde al Direttore Operativo e insieme sono responsabili del risultato economico dell'azienda. Si occupa inoltre della gestione della funzione commerciale e delle vendite.

Le sue principali attività sono:

- Realizzare il piano strategico definito da DG e DIR;
- Coordinare le attività delle funzioni UT, ACQ, PRD, LOG e CQA;
- Gestire i rapporti con i clienti;
- E' responsabile del processo gestione offerte e ordini clienti;
- È responsabile per l'approvazione della documentazione SGQ;
- È responsabile di tutte le problematiche di post vendita escluse le non conformità.

Tecnico (UT)

Il Responsabile Tecnico di GHP S.r.l. risponde direttamente al Direttore di Stabilimento e supervisiona tutto il processo di sviluppo offerta. È inoltre responsabile dell'attività di progettazione interna, propone e sviluppa nuovi prodotti e servizi da offrire al mercato e si occupa della selezione e valutazione dei fornitori delle lavorazioni esterne.

Acquisti (ACQ)

La funzione Acquisti di GHP dipende direttamente dal Direttore di Stabilimento ed è responsabile degli approvvigionamenti di materia prima e degli utensili, della gestione degli ordini a fornitore per le lavorazioni esterne e delle forniture dei materiali di consumo in generale (cancelleria, ricambi per manutenzione stabilimento etc..)

Produzione (PRD)

Il Responsabile di Produzione di GHP S.r.l. risponde al Direttore di Stabilimento ed è responsabile dell'evasione delle commesse. In particolare:

- Prende in carico gli ordini dei clienti e segue il lancio di produzione;
- È responsabile dello sviluppo tecnico delle produzioni interne ed esterne (cicli di lavoro, programmi macchina, ...);
- Esegue la programmazione CNC delle macchine;
- È responsabile del corretto inserimento dei dati relativi alle ore di lavoro (produttive / non produttive) a consuntivo e dei costi esterni;
- In collaborazione con la programmazione della produzione monitora e gestisce l'avanzamento delle produzioni, le priorità del carico macchine e dei fornitori delle lavorazioni esterne;
- È responsabile della gestione delle macchine di produzione e relativa manutenzione.

Logistica (LOG)

La funzione Logistica di GHP S.r.l. risponde al Direttore di Stabilimento. Si occupa delle operazioni di carico e scarico magazzino materia prima e degli utensili, compreso la codifica e la manutenzione degli stessi.

Verifica i materiali in entrata e in uscita in vendita ed in acquisto compreso la bollettazione, inoltre si occupa della gestione trasporti.

È responsabile degli inventari di magazzino e della gestione rifiuti.

Controllo Qualità (CQA)

Il responsabile del Controllo Qualità di GHP S.r.l. riporta al Direttore di Stabilimento.

È responsabile:

- del controllo dimensionale delle lavorazioni eseguite in area di produzione GHP;
- del controllo di accettazione delle lavorazioni eseguite da fornitori esterni alla GHP;
- della gestione ed emissione certificati di qualità;
- della gestione del parco strumenti di misura;
- delle ispezioni presso fornitore;
- della gestione non conformità fornitori / Reclami clienti, richieste di concessione.

Responsabile Sicurezza (RSPP)

Il Responsabile della Sicurezza riporta all'Amministratore Unico di GHP S.r.l. e coordina le attività di sicurezza e prevenzione mantenendo i livelli di sicurezza stabiliti dalla normativa. In particolare:

- Individua e valuta i rischi di infortunio: analizza i sistemi produttivi in uso (macchinari, sostanze tossiche, attrezzature, ecc.) e le condizioni strutturali dell'ambiente di lavoro (disposizione e collocazione degli impianti e posizioni di lavoro, esposizione a sostanze o preparati pericolosi, rumore, movimentazione manuale, ecc.);
- Individua le problematiche inerenti la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
- Raccolte le informazioni, si preoccupa di seguire la redazione delle misure per la sicurezza nel quale vengono elaborate le procedure di sicurezza più consone.

Partecipa alle riunioni con rappresentanti dei lavoratori, con il medico competente e il datore di lavoro riguardo la prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e si occupa successivamente di organizzare i piani di intervento e le misure correttive.

4 ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO GANDINI

4.1 Risk assessment e gap analysis

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del d.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231" o "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, rappresenta un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, ed è inoltre un atto di responsabilità sociale del Gruppo Gandini da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi, quali soci, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

Il Gruppo Gandini ha quindi inteso avviare un progetto estensivo focalizzato a rendere il Modello 231 conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con le policy, procedure e controlli già radicati nella propria cultura di governo del Gruppo ed in particolare delle Società GFM S.p.A. e GHP S.r.l..

Con l'introduzione del Modello, il Gruppo Gandini si è dotato di uno strumento di prevenzione contro i "rischi-reato", legati alle condotte illecite che i soggetti cosiddetti "apicali" (amministratori, funzioni direttive) e quelli sottoposti alla

loro vigilanza (dipendenti o altri collaboratori) potrebbero astrattamente porre in essere e che potrebbero, in via ipotetica, provocare la condanna della persona giuridica, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad una sanzione di natura pecuniaria o interdittiva.

Con l'adozione del Modello, il Gruppo Gandini intende istituire uno strumento di miglioramento della propria organizzazione e che possa offrire, nel contempo, quell'esimente espressamente disposta dal D.lgs. 231/2001.

Il Gruppo Gandini ha pertanto sviluppato il proprio Modello Organizzativo, articolando un progetto di implementazione che può essere sinteticamente riassunto nelle quattro fasi seguenti:

- Fase 1 – Inizio Progetto: (i) raccolta delle informazioni preliminari e analisi della documentazione necessaria alla comprensione della struttura dei processi e delle attività della Società, (ii) riunioni del management interno della Società, nonché con consulenti esterni al fine di illustrare e definire il progetto.
- Fase 2 – Identificazione delle aree di rischio: Identificare ed analizzare in dettaglio, intervistando i Key Officers, il sistema di controllo in essere a difesa delle attività sensibili identificate e verificare la capacità del sistema di rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 (*As-Is analysis*).
- Fase 3 – Gap Analysis e Action Plan: Identificare i gap con riferimento ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001 e definire uno specifico piano di azione a rimedio dei gap.
- Fase 4 – Modello Organizzativo: Predisposizione della bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo Gandini e nello specifico delle Società GFM S.p.A. e GHP S.r.l..

Di seguito vengono espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

4.2 Individuazione dei processi e delle Aree di rischio (FASE 1 e 2).

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo della Fase 1 e 2 è stato l'individuazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili per le società GFM S.p.A e GHP S.r.l..

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stato l'approfondimento dell'analisi delle singole strutture societarie e organizzative delle Società GFM S.p.A. e GHP S.r.l. svolte al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

Le analisi delle organizzazioni, dei modelli operativi e delle procure/deleghe conferite dalle singole Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione sociale che attraverso colloqui con i soggetti chiave in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

In via preliminare è stata predisposta una mappatura che ha consentito di evidenziare le attività sensibili e i soggetti interessati.

In particolare, ai fini dell'esecuzione di tale fase e delle successive, sono stati identificati i seguenti Key Officer:

per GFM S.p.A.

- Amministratore Delegato;
- Direzione Amministrazione e Finanza;
- Supply Chain Manager;
- Direzione Commerciale e Marketing;
- Responsabili ufficio Tecnico- Commerciale;
- Responsabile Sistema Gestione Qualità;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Controllo di Gestione;

- Responsabile IT;
- Responsabile Controllo Qualità;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

per GHP S.r.l.

- Amministratore Unico;
- Direzione Amministrazione e Finanza;
- Responsabile di Stabilimento e Vendite;
- Responsabile Produzione;
- Responsabile ufficio Tecnico;
- Responsabile Acquisti;
- Responsabile Logistica;
- Responsabile Controllo Qualità;
- Responsabile Sistema Gestione Qualità;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Controllo di Gestione;
- Responsabile IT;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

4.3 Rilevazione della situazione “As- Is” e Valutazione del modello di controllo in essere, Gap Analysis ed Action Plan (Fase 3)

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di procedure/linee guida formalizzate;
- tracciabilità delle attività tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Partendo da una analisi del sistema di controllo interno delle singole Società si è reso possibile mettere in evidenza i processi e le aree di miglioramento e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme a quanto disposto dal Decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

4.4 Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Fase 4)

Scopo della Fase 4 è stato quello di definire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Il Gruppo Gandini ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello 231, pertanto, rappresenta un insieme di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno delle singole Società e sulle modalità con le quali le stesse si rapportano con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello 231 costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine del Gruppo e delle singole Società (GFM S.p.A. e GHP S.r.l.), dei Soci e dei propri dipendenti;
- prevenire la commissione di reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità in caso di commissione di uno dei reati individuati nel d.lgs. 231/01.

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del Modello 231 e da singole “Parti Speciali”, una per ogni Società, che descrivono le categorie di reato contemplate nel d.lgs. 231/2001 applicabili alle singole Società in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili per ognuna di esse rilevati.

4.5 Standard di controllo e Sistema di Controllo Interno

Il sistema di controllo interno è l'insieme degli “strumenti” volti a fornire ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali.

Ambiente di controllo:

Riflette gli atteggiamenti e le azioni del “Top Management” con riferimento al controllo interno all'organizzazione. L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- integrità e valori etici;
- filosofia e stile gestionale del Management;
- struttura organizzativa;
- attribuzione di autorità e responsabilità;
- politiche e pratiche del personale;
- competenze del personale.

Valutazione dei rischi (Risk Assessment):

Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Per quanto riguarda l'analisi svolta dal management del Gruppo Gandini in merito ai profili di rischio si rimanda al paragrafo 5.

Attività di controllo:

Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Informazione e comunicazione:

Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di *reporting*, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici delle Società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

Monitoraggio:

È il processo che verifica nel tempo la qualità ed i risultati dei controlli interni.

Il processo deve essere monitorato e le modifiche devono essere apportate laddove necessario.

Le citate componenti del sistema di controllo interno sono prese a riferimento per l'elaborazione degli *standard* di controllo di riferimento del Modello.

5 PROFILI DI RISCHIO DEL GRUPPO GANDINI

Come anticipato nel capitolo precedente, la “costruzione” del presente Modello ha preso l'avvio dalla individuazione delle attività poste in essere dalle singole Società e dalla conseguente identificazione dei loro processi societari “sensibili” alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

A seguito dell'analisi delle attività sensibili delle singole Società di GFM S.p.A. e GHP S.r.l., in relazione al settore di appartenenza, alle specifiche modalità operative, procedure interne, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione indicati nei seguenti articoli, che sono stati giudicati comuni ad entrambe le Società:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione;
- Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-ter - Reati societari;

- Art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- Art. 25-septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Legge n. 146/2006 - Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale).

Conseguentemente, si è reso necessario rafforzare il sistema di controllo interno proprio con specifico riferimento a detti reati e di integrare i principi contenuti nel Codice Etico con norme comportamentali specifiche.

Inoltre, considerato l'ambito di attività delle Società, non sono stati ravvisati concreti profili di rischio in merito alla realizzazione di condotte criminose contemplate ai seguenti articoli:

- Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-sexies - Reati di abuso di mercato;
- Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25-undecies - Reati ambientali;
- Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Diversamente da quanto indicato, per quanto riguarda GHP S.r.l. si è ritenuto di incentrare l'attenzione anche sui rischi di commissione indicati nell'art. 25-undecies - Reati ambientali in quanto GHP S.r.l., proprio per la peculiarità dell'attività svolta potrebbe presentare alcune fattispecie di rischio.

In merito ai reati per i quali si è ritenuto che non si ravvisino concreti profili di rischio in merito alla loro probabilità di accadimento, si ritiene che i presidi implementati dalla Società, nonché i principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, siano pienamente idonei a prevenire anche i reati richiamati dai suddetti articoli. Tuttavia, le Società hanno ritenuto opportuno implementare alcuni controlli che mitigassero il rischio di accadimento di condotte criminose contemplate da alcuni articoli giudicati in precedenza non significativi.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le aree di rischio e le aree strumentali individuate e per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo sono le seguenti:

Aree a rischio-reato

Sono state individuate le seguenti aree di rischio e/o strumentali e per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi;
- Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni;
- Gestione dei trattamenti previdenziali/assicurativi del personale, e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;
- Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Gestione contenziosi giudiziali / stragiudiziali (comprese eventuali transazioni), e
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata.
- Redazione del bilancio d'esercizio, relazioni o altre comunicazioni societarie previste dalla legge indirizzate ai soci o al pubblico, nonché altre dichiarazioni prescritte dalla legge;

- Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e soci;
- Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote;
- Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse in merito alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze in merito alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici;
- Riesame periodico della Direzione al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda in merito alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Attività svolta a prevenire reati relativi all'occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, c.12-bis, d.lgs. 286/1998).

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle sponsorizzazioni, pubblicità e omaggi;
- Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi, e
- Gestione delle consulenze e prestazioni professionali.

Relativamente ai rischi ambientali che potenzialmente potrebbero manifestarsi in capo a GHP S.r.l., il Gruppo e la Società si stanno adoperando per pianificare ed implementare controlli specifici che possano mitigare i rischi con maggiore probabilità di accadimento, anche in virtù del prossimo trasferimento delle attività presso un nuovo sito produttivo.

6 ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Composizione

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un distinto Organismo di Vigilanza, per ciascuna Società del Gruppo; ciascun OdV è dotato di autonomia, professionalità, indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, come richiesto dall'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001.

Rispondendo alla complessa esigenza di assicurare presenza costante, conoscenza della storia e dei fatti aziendali, padronanza delle problematiche e delle peculiarità del sistema 231, il Gruppo Gandini ha ritenuto di nominare gli OdV delle singole società ad esso appartenenti, con i seguenti criteri:

- collegialità dell'OdV;
- professionalità dei singoli componenti;
- conoscenza della storia aziendale e del sistema organizzativo della Società;
- autonomia finanziaria.

Alla data di redazione del presente documento, l'OdV delle due società è così composto:

- GFM S.p.A. l'OdV è: Sergio Locatelli, Luca Pasinetti, Elena Fenili
- GHP S.r.l. l'OdV è: Sergio Locatelli, Luca Pasinetti, Elena Fenili

È garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di risorse specialistiche esistenti all'interno della Società e di risorse esterne ad essa.

6.2 Nomina

L'Organismo di Vigilanza di GFM S.p.A. e di GHP S.r.l. sono istituiti rispettivamente con la delibera del Consiglio di Amministrazione di GFM S.p.A. del 18/01/2016 e con l'Assemblea dei Soci di GHP S.r.l. del 18/01/2016 che approvano il Modello.

Relativamente alla composizione, le modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza, esse sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consiglieri Delegati relativamente a GFM S.p.A e dall'Assemblea dei Soci di GHP S.r.l..

La durata in carica dei membri esterni termina con l'approvazione del bilancio del 2018 della Società. I membri esterni decadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza maturata, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- (ii) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- (iii) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- (iv) funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- (v) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- (vi) provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- (vii) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia ai Consiglieri Delegati o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda GFM S.p.A. e all'Amministratore Unico per GHP S.r.l., per la formulazione della proposta di sostituzione.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione di GFM S.p.A. o, nel caso si trattasse di GHP S.r.l., l'Amministratore Unico potrà disporre la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim o la revoca dei poteri. Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

6.3 Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello 231; monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231; promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno; coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati; esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica; elaborazione di direttive per le funzioni aziendali;
- cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali;
- ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

6.4 Flussi informativi

6.4.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti:

GFM S.p.A:

- a) continuativa, nei confronti dei Consiglieri Delegati, i quali informano il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- b) di volta in volta, nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;
- c) immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Collegio Sindacale previa informativa ai Consiglieri Delegati.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari direttamente o indirettamente e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.
- b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

Quanto alla linea di reporting di cui alla lettera b) sopra citata, l'Organismo di Vigilanza predisponde:

- rapporto relativo all'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.);
- segnalazione, nel più breve tempo possibile, relativa a innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa delle società.

GHP S.r.l:

- a) continuativa, nei confronti dell'Amministratore Unico, il quale informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo GFM S.p.A. nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- b) di volta in volta, nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- c) immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.
- d) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo GFM S.r.l.. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo procede agli accertamenti necessari direttamente o indirettamente e assume, sentito il suo Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

Quanto alla linea di reporting di cui alla lettera b) sopra citata, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- rapporto relativo all'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.);
- segnalazione, nel più breve tempo possibile, relativa a innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa delle società.

6.4.2 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Key Officer in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni officiose e informazioni);
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione inerente alla violazione del Modello direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

6.4.2.1 "Segnalazioni"

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini del Gruppo Gandini sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali e dai protocolli rilevanti ai fini del Decreto.

Le "segnalazioni" in oggetto dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Per segnalazioni relative a GFM S.p.A.:

odv@gfm spa.com

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

GFM S.p.A.

Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza Via G. Natta, 5 – 24030 Mapello

- Per segnalazioni relative a GHP S.r.l.:

odv@ghpsrl.com

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

GHP S.r.l.

Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza Via G. Natta, 5 – 24030 Mapello

6.4.2.2. "Informazioni"

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, il personale delle Società ha obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza definita dallo stesso, tutte le informazioni definite nello specifico protocollo allegato al presente Modello, e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Le "informazioni" in oggetto dovranno essere comunicate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

- Per segnalazioni relative a GFM S.p.A.:

odv@gfm spa.com

- Per segnalazioni relative a GHP S.r.l.:

odv@ghpsrl.com

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società del Gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni "informazione" e "segnalazione" prevista nel presente Modello è conservata dal competente Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003. A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

6.4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione e report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza con le modalità da questo di volta in volta stabilite. I dati e le informazioni conservate nel data base sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza il quale definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *data base*.

7 ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Introduzione

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento ai soggetti in posizione apicale, ai Key Officer e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire:

- (i) all'efficacia del Modello stesso, e
- (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda.

Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica. In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale.

7.2 Elementi descrittivi del sistema disciplinare

Il Gruppo Gandini:

- a) porta a conoscenza dei dipendenti, mediante gli strumenti più opportuni, il Modello, e
- b) informa e forma adeguatamente i dipendenti sui relativi contenuti.

7.3 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza del d.lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello quanto segue:

- (i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 (di seguito, i "Processi Sensibili");
- (ii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, che:
 - a) espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001; e/o
 - b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/2001; e/o
 - c) tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.
- (iii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice di Comportamento, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice di Comportamento, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.

7.4 Misure nei confronti di dipendenti

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilite dalla disciplina normativa e contrattuale applicabile. Pertanto:

- a) a ogni notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza è dato impulso, da parte dei Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. e dell'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l., all'attività di accertamento;
- b) nel caso in cui, a seguito dell'attività, sia accertata la violazione del Modello, è individuata e irrogata da parte dei Consiglieri Delegati per GFM S.p.A. o dall'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l. la sanzione disciplinare prevista dalla disciplina normativa e contrattuale applicabile e provvede all'applicazione delle relative sanzioni all'autore dell'infrazione;
- c) le sanzioni irrogate sono proporzionate alla gravità della violazione.

Le sanzioni disciplinari previste dalla disciplina normativa e contrattuale applicabile sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento per giusta causa.

I Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. o l'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l. comunicano l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza e i Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. e l'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l. provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

7.5 Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello da parte di uno o più Key Officer sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 7.4 lett. a), la Società adotterà nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per disciplina normativa e contrattuale applicabile. Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

7.6 Misure nei confronti degli Amministratori

7.6.1 GFM S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

7.6.2 GHP S.r.l.

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio Amministrazione e il Collegio Sindacale della Capogruppo GFM S.p.A. della notizia di una violazione del Modello commessa da parte dell'Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo GFM S.p.A. procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

7.7 Misure nei confronti dei Sindaci

Dal momento che la Società GHP S.r.l. non ha il Collegio Sindacale, tali misure si possono riferire esclusivamente alla Capogruppo GFM S.p.A.. L'Organismo di Vigilanza informa tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

8 PRINCIPI GENERALI DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

8.1 Premessa

È data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo sia presso la Capogruppo GFM S.p.A. che nella controllata GHP S.r.l..

Secondo le Linee Guida di Confindustria, la comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello, come specificamente prescritto dal d.lgs. 231/2001. Il Gruppo Gandini si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza e la comprensione del Modello da parte dei Key Officer, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e dei ruoli all'interno della Società e a rispettare e ad applicare il Modello nonché a partecipare in modo proattivo nel mantenerne i dipendenti informati.

Le modalità di informazione e formazione sono impostati dalla singola società del Gruppo.

8.2 Piano di formazione e comunicazione

8.2.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali (ossia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale). Il soggetto che riceve la suddetta comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello. Una copia di tale comunicazione deve essere fornita all'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto alla relativa archiviazione.

8.2.2 Formazione e comunicazione ai dirigenti, ai Responsabili di Funzione e ai Key Officer

I principi e i contenuti del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo sono comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i dirigenti del Gruppo Gandini (a ruolo ed in servizio), ai Responsabili di funzione e ai Key Officer (questi ultimi se non coincidenti con nessuna delle due categorie precedenti) mediante consegna di una copia del Modello.

I principi e i contenuti del Modello sono divulgati mediante corsi di formazione; i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

8.2.3 La comunicazione ai Dipendenti

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è affisso nelle bacheche aziendali e i principi e i contenuti del Modello sono comunicati a ciascun dipendente.

Sono, inoltre, definite iniziative di informazione mirata per dipendenti non dirigenti (non Key Officer).

8.2.4 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è reso disponibile per consultazione a tutti i dipendenti sul sito intranet aziendale.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

8.2.5 Comunicazione a terzi e al pubblico

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è portato a conoscenza di tutti coloro i quali firmano contratti con o accettano o firmano ordini di acquisto da GFM S.p.A o da GHP S.r.l..

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con GFM S.p.A o con GHP S.r.l. dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

GFM S.p.A e GHP S.r.l. valuteranno altresì le opportune e ulteriori modalità di comunicazione dei principi di riferimento del Modello al pubblico.

9 CRITERI GENERALI PER LE PRIME ATTUAZIONI E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO

9.1 Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa, di cui si è tenuto conto nel Modello, le prime applicazioni e l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello si articolano nella predisposizione di un programma di recepimento delle innovazioni (di seguito, "Programma").

Il Programma è predisposto in tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello (v. art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001). Esso individua le attività necessarie per realizzare l'efficace recepimento dei contenuti del Modello con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

9.2 Casi e criteri di definizione del Programma

Si rende necessario procedere ai sopra citati interventi e, quindi, alla predisposizione del Programma in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative nel d.lgs. 231/2001 applicabili al Gruppo Gandini e nello specifico alle Società GFM S.p.A. e GHP S.r.l. (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti "prime attuazioni");
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo che mostrino sensibili mancanze o qualora vi siano importanti cambiamenti all'interno della struttura organizzativa o dei settori di business all'interno dei quali Gruppo Gandini e nello specifico alle Società GFM S.p.A. e GHP S.r.l. svolge la propria attività (gli interventi, in tali ipotesi, sono definiti "adeguamento");
- della necessità di provvedere alla revisione periodica del Modello per assicurare la continuità del mantenimento in efficacia, anche in relazione all'evoluzione del Gruppo Gandini e nello specifico delle Società GFM S.p.A. e GHP S.r.l. (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti "aggiornamento"); l'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa in modo che il ciclo sia completato ogni tre - cinque anni, a seconda degli sviluppi normativi e delle modifiche.

Tali processi hanno il compito di garantire l'efficacia del Modello a fronte di modifiche normative o della Società ed eventualmente rimediare a qualsiasi mancanza del Modello stesso.

Il compito di disporre e porre in essere le prime attuazioni, l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito ai Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. e all'Assemblea dei Soci nel caso di GHP S.r.l..

Come nel contesto dell'iniziale adozione del Modello, i Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. e l'Assemblea dei Soci nel caso di GHP S.r.l. realizzeranno le prime attuazioni, l'aggiornamento e l'adeguamento in coerenza con la metodologia e i principi di controllo previsti nel Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione nel caso di GFM S.p.A. e dall'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l.. Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza deve comunicare ai Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. o all'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l. ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di prima attuazione, aggiornamento o adeguamento del Modello;
- i Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. o l'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l. avviano il Programma, informando il Consiglio di Amministrazione nel caso di GFM S.p.A. o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nel caso di GHP S.r.l.; il Programma viene predisposto e realizzato dall'Organismo di Vigilanza con il contributo delle funzioni aziendali competenti;
- i risultati del Programma, e il progressivo stato avanzamento lavori, sono sottoposti ai Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. o all'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l. che dispongono l'attuazione delle azioni di aggiornamento o di adeguamento. Successivamente i Consiglieri Delegati nel caso di GFM S.p.A. o all'Amministratore Unico nel caso di GHP S.r.l. informano il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo GFM S.p.A. dei risultati e delle azioni disposte.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa i Consiglieri Delegati dell'esito delle attività.

10 PRINCIPI COMUNI ALLE PARTI SPECIALI

10.1 Funzione ed Obiettivo delle Parti Speciali

Le Parti Speciali del modello si riferiscono a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello coinvolti nelle fattispecie di *attività sensibili* individuate per ciascuna Parte Speciale.

Obiettivo delle Parti Speciali è quello di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello – come declinati nella Parte Generale, dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in GFM S.p.A. e GHP S.r.l. e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, le Parti Speciali del Modello hanno lo scopo di:

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

Sempre, ed in ognuna delle Parti Speciali al fine di prevenire la commissione dei reati, trovano attuazione le prescrizioni previste da:

- a) modello organizzativo e di controllo;
- b) codice etico;
- c) sistema sanzionatorio;
- d) sistema di comunicazione.

Ciascuna delle parti Parti Speciali è, quindi, soggetta secondo una logica di priorità relazionata al grado di “rischio” delle diverse Parti, al controllo di un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente appositamente creato.

10.2 Il sistema organizzativo generale della Società e Principi generali di comportamento comuni alle Parti Speciali

In primo luogo, tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico del Gruppo Gandini, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello. Il Management della Società nonché i lavoratori dipendenti e, gli esterni che intratterranno rapporti di affari con le Società del Gruppo Gandini sono tenuti ad osservare le policy e gli standard del Codice Etico riportato nella Parte Generale del Modello.

In secondo luogo, il sistema di organizzazione della Società è strutturato in modo di rispettare i seguenti principi operativi:

- a) segregazione dei ruoli e delle responsabilità ;
- b) chiara descrizione delle linee di riporto di ciascuna posizione, tramite l’Organigramma della Società;
- c) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (*cf. procure della società che pongano in evidenza le responsabilità e le limitazioni delle posizioni aziendali a contatto con l’esterno*);
- d) linee guida scritte per le procedure descritte in questo Modello (cosiddetta “tracciabilità”).

11 PARTE SPECIALE: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

Di seguito riportiamo una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Corruzione*) del d.lgs. 231/2001, i quali rappresentano una potenziale area di rischio per la Società.

11.1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l’ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

11.1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

11.1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto si sostanzia nell'induzione in taluno di una falsa percezione della realtà tramite una condotta fraudolenta al fine di ottenere un ingiusto profitto. Il soggetto passivo di questo reato è lo Stato o altro ente pubblico.

11.1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

11.1.5 Induzione indebita a dare o promettere attività (art. 319 quater c.p.)

La condotta di induzione richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater c.p. (introdotto dalla L. n. 190 del 2012) è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p..

11.1.6 Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318, 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

11.1.7 Le fattispecie di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e induzione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato di corruzione avviene nel caso in cui taluno offra o consegni qualcosa di valore o fornisca un benefit ad un pubblico ufficiale o a qualcuno incaricato di un pubblico servizio al fine di ottenere o di mantenere rapporti di affari o al fine di ottenere altri vantaggi impropri.

11.2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

11.2.1 Premessa

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati per i reati sopra descritti.

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

11.2.2 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Per ulteriori dettagli sulla definizione di Pubblica Amministrazione è possibile richiamare l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

11.2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Ai fini dell’applicazione dei sopra citati delitti, sono:

- *pubblici ufficiali* - coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. A tal proposito è importante sottolineare che è pubblica la funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi;
- *incaricati di pubblico servizio* - coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (quali quelli autorizzativi e certificativi).

11.3 Le “fattispecie di attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001 e le associate “attività strumentali”

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L’analisi dei processi aziendali di GHP S.r.l. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi,
2. Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici;
3. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni;
4. Gestione dei trattamenti previdenziali/assicurativi del personale, e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni,
5. Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere,
6. Gestione contenziosi giudiziari / stragiudiziali (comprese eventuali transazioni), e
7. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all’assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “*strumentali*” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- a) Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante,
- b) Gestione dei flussi finanziari,
- c) Gestione omaggi, iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità),
- d) Selezione e Gestione dell’approvvigionamento di beni e servizi, e
- e) Gestione delle consulenze e prestazioni professionali.

11.4 Protocolli di controllo di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati in precedenza, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell’adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di *attività sensibili* di seguito descritte, dovranno essere osservati i protocolli di controllo di seguito indicati.

Protocolli *comuni* per la gestione di tutte le *attività sensibili* come sopra individuate sono i seguenti:

- Le modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici devono rigorosamente seguire i seguenti principi:
 - a) il processo deve svolgersi secondo modalità finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti della PA, nonché la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell’attività in oggetto;

- b) per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà elargire somme di denaro o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei reati di corruzione previsti dal d.lgs. 231/2001;
- Deve essere predisposto da chiunque ha gestito l'attività sensibile un rendiconto destinato al superiore gerarchico, che lo metterà a disposizione all'Organismo di Vigilanza e/o in relazione alla sua rilevanza all'Organo Amministrativo;
 - Nei rapporti con Fornitori di beni e servizi, Clienti e con chiunque intrattenga relazioni di affari con GHP S.r.l. devono essere incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole che prevedono:
 - a) l'obbligo di coloro che intrattengono rapporti di affari con GHP S.r.l. di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel presente Modello 231;
 - b) la facoltà di GHP S.r.l. di risolvere il contratto in caso di violazione da parte di tali controparti delle previsioni contenute nel presente Modello 231.
 - sono definite metodologie di archiviazione della documentazione relativa all'attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta; in particolare ciascun ufficio provvederà all'archiviazione del materiale generatosi a seguito dell'ispezione e/o verifica secondo la rispettiva responsabilità funzionale

In aggiunta a tali protocolli comuni sono definiti protocolli per ciascuna delle singole *attività sensibili* che sono dettagliati nell'**ALL. MD4** - PT1.0 Reati contro la PA e Ostacolo alla Giustizia.

11.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

12 PARTE SPECIALE: REATI SOCIETARI

12.1 Le fattispecie di reato relative ai Reati Societari richiamati dal d.lgs. 231/2001

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie..."*. La descrizione di seguito riportata è relativa ai reati che sono stati valutati come potenziale area di rischio per la Società.

12.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile, così come modificato dall'art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa, fra l'altro, che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

12.1.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 codice civile, così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa, fra l'altro, che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

12.1.3 Impedito controllo (art. 2625 del codice civile)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

12.1.4 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

12.1.5 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

12.2 Le “fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di GHP S.r.l. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Tali attività sensibili sono le seguenti:

1. Redazione del bilancio d'esercizio, relazioni o altre comunicazioni societarie previste dalla legge indirizzate ai soci o al pubblico, nonché altre dichiarazioni prescritte dalla legge;
2. Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e soci;
3. Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote;
4. Gestione delle attività assembleari.

12.3 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale comporta, l'obbligo a carico del Management della Società, dei dipendenti e dei consulenti di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti, le policy e gli standard del Codice Etico riportato nella Parte Generale del Modello e, pertanto, di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla *formazione del bilancio* e delle *altre comunicazioni sociali*, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. In particolare è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o omettere dati e informazioni relative a questa;
2. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a *tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale*, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In particolare è fatto divieto di: a) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; c) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale; d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; e) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
3. Assicurare il *regolare funzionamento della società e degli organi sociali*, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, ponendo in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio o della società di revisione;
4. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le *comunicazioni previste dalla legge* e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

12.4 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati anche i protocolli per ciascuna delle singole *attività sensibili* che sono di dettagliati nell'**Allegato 5** (PT2.0 Reati societari).

12.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza può effettuare di volta in volta controlli a campione sulle attività di GHP S.r.l. su attività potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari tramite controlli diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

13 PARTE SPECIALE: DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

13.1 Le fattispecie di reato aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamate dal d.lgs. 231/2001

L'art. 25-*quater* (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse o a vantaggio della Società, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie:

- quanto ai delitti previsti dal codice penale:
 - l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche, anche se dirette verso uno stato straniero o verso una istituzione o organismo internazionale o con finalità eversive;
 - l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive;
 - l'art. 280 c.p. (*attentato per finalità terroristiche o di eversione*);
 - l'art. 280-*bis* c.p. (*atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*);
 - l'art. 289-*bis* c.p. (*sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*);
 - l'art. 302 c.p. che disciplina l'istigazione a uno dei reati qui indicati.
- quanto ai delitti previsti da leggi speciali:
 - l'art. 1 della l. 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente di una società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
 - riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale);
 - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
 - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
 - La L. 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
 - L. 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

L'art. 25-*quater*, quarto comma, d.lgs. 231/2001, prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri sono invitati (i) a prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritatevoli, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di *racket*, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, e in particolare (ii) a considerare, laddove necessario, di adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche se i fondi non sono effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

13.2 Le "fattispecie di attività sensibili per delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico" ai fini del d.lgs. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le attività sensibili individuate presso GHP S.r.l. in relazione ai delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico sono:

1. Gestione della selezione e assunzioni del personale e del sistema premiante;
2. Gestione dei flussi finanziari;
3. Gestione omaggi e di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità),
4. Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi;
5. Gestione delle consulenze e prestazioni professionali, e
6. Gestione delle vendite di beni mobili.

13.3 Protocolli di controllo specifici

Oltre che ai principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati anche i protocolli per ciascuna delle singole *attività sensibili* che sono dettagliate nell'**ALL. MD4** - PT1.0 Reati contro la PA e Ostacolo alla Giustizia per le attività 1-5 del precedente paragrafo e nell'**ALL. MD7** - PT4.0 Reati contro l'industria e il commercio per le attività di cui al punto 6.

13.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

14 PARTE SPECIALE: REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

14.1 Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal d.lgs. 231/2001

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza) ha inserito nel *corpus* del d.lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-*septies*. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

Questi reati derivano anche da comportamenti caratterizzati da colpa, negligenza, imperizia o incompetenza.

Si riporta di seguito una descrizione relativa alle diverse fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231 del 2001.

14.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

14.1.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

E' gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

14.2 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Sono, pertanto, individuate presso GHP S.r.l. le seguenti attività sensibili in relazione ai reati richiamati all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza):

1. Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;
2. Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;
3. Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici, e
4. Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

14.3 Protocolli di controllo specifici

Oltre che ai principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati anche i protocolli per ciascuna delle singole *attività sensibili* che sono dettagliate nell'**ALL. MD6** - PT3.0 Reati in materia di salute e sicurezza.

14.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

15 PARTE SPECIALE: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

15.1 Le fattispecie di reato in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamate dal d.lgs. 231/2001

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 25-*octies* prevedendo, in caso di interesse o vantaggio per l'ente, sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale).

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal Decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire le condotte criminali.

Il Management e i diversi organi di controllo degli enti che vengono a conoscenza del riciclaggio hanno l'obbligo di notificare eventuali violazioni.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-*bis* e 648-*ter*, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società. Esempi a tal riguardo potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

L'analisi verrà condotta caso per caso.

15.2 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

Si riporta di seguito una descrizione relativa alle diverse fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231 del 2001 per le quali il Gruppo Gandini risulta essere maggiormente esposto.

15.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato in oggetto incrimina chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per *acquisto* dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

15.1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis cod. pen. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La "sostituzione" si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro "pulito" o altri valori. Ad esempio, versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, i quali rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni bancari o successivi prelievi, ovvero operazioni finanziarie o di investimento in titoli o azioni effettuate con denaro di provenienza delittuosa o anche la sostituzione di detto denaro con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti, etc.

Il "trasferimento" si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro, per conto degli autori del reato (per esempio portando il denaro "sporco" all'estero) ovvero ponendo in essere passaggi artificiosi per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio mediante compensazione). In giurisprudenza è stata riconosciuta sussistente tale fattispecie negli interventi compiuti su veicoli provento di delitto consistenti nella sostituzione della targa o nell'alterazione dei numeri di telaio e di matricola.

15.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter reprime la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es. costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

15.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato si configura nel caso si impieghi i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero vengano impiegati con finalità speculative. Colui il quale viene giudicato colpevole è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

15.3 Le “fattispecie di attività sensibili per i reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'attività sensibile individuata presso il GHP S.r.l., in relazione ai reati richiamati all'art. 25-*octies* del d.lgs. 231 del 2001, è “*Gestione dei flussi finanziari*”.

15.4 Protocolli di controllo specifici

Oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici applicabili alla fattispecie di attività sensibile “*Gestione dei flussi finanziari*” contenuti nell'**ALL. MD4 - PT1.0** Reati contro la PA e Ostacolo alla Giustizia al paragrafo 4.2.

15.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

16 PARTE SPECIALE: REATI TRASNAZIONALI

16.1 Le fattispecie di reati transnazionali richiamate dal d.lgs. 231/2001

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione² e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

² L'articolo 10 della Convenzione rubricato Responsabilità delle persone giuridiche così recita:

- “1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.”

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146 del 2006, si considera reato transnazionale “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per “*gruppo criminale organizzato*”, ai sensi della Convenzione, si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

16.2 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

Si riporta di seguito una descrizione relativa alle diverse fattispecie di reato richiamate dall'art. 10 della legge n. 146 del 2006 per le quali il Gruppo Gandini risulta essere maggiormente esposto.

16.1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (Art. 377 bis c.p.)

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

16.3 Le “fattispecie di attività sensibili per i reati transnazionali” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le attività sensibili individuate presso GHP S.r.l., in relazione ai reati richiamati dalla Legge n. 146 del 2006 sono:

1. Selezione e gestione dell'Approvvigionamento di beni e servizi;
2. Gestione delle consulenze e prestazioni professionali;
3. Gestione dei flussi finanziari;
4. Gestione della selezione e assunzione del personale e del sistema premiante.

16.4 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alle summenzionate fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nell'**ALL. MD4 - PT1.0** Reati contro la PA e Ostacolo alla Giustizia e nello specifico nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5.

16.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno

adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

17 PARTE SPECIALE: REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

17.1 Le fattispecie di reati contro la personalità individuale richiamati dal d.lgs. 231/2001

Di seguito riportiamo una breve descrizione dei reati richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/01, i quali rappresentano una potenziale area di rischio per la Società.

17.1.1 Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

17.2 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati contro la personalità individuale" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare "*Gestione delle attività che implicano il ricorso a manodopera diretta e indiretta*" come attività sensibile della Società, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 17.1.1.

17.3 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico, dovranno essere osservati anche i protocolli specifici elencati nell'**ALL. MD4** - PT1.0 Reati contro la PA e Ostacolo alla Giustizia al paragrafo 4.1.

17.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

18 PARTE SPECIALE: REATI INFORMATICI

18.1 Le fattispecie di reati informatici richiamati dal d.lgs. 231/2001

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, nel testo del d.lgs. 231/01 l'art. 24 bis in base al quale vengono previste singole fattispecie di reato informatico. Si rimanda all'**ALL. MD2** - Elenco Reati per l'elenco esaustivo.

18.1.1 Le “fattispecie di attività sensibili per i reati informatici” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare che GHP S.r.l. non presenta concreti profili di rischio in merito alla realizzazione di condotte criminose contemplate dall'Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

18.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservate le procedure già presenti nel Sistema Gestione Qualità ISO9001.

In particolare si fa riferimento alle seguenti procedure:

IO14.0 Istruzioni d'uso strumenti informatici

F27.0 Gestione sviluppo interno

F 28.0 Processo Approvvigionamento materiale informatico

F 30.0 Gestione firme digitali

IO 17.0 Creazione credenziali WiFi per ospiti

18.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

19 PARTE SPECIALE: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

19.1 Le fattispecie di delitti di criminalità organizzata richiamati dal d.lgs. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel D.lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. Si rimanda all'**ALL. MD2** - Elenco Reati per l'elenco esaustivo.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare che GHP S.r.l. non presenta concreti profili di rischio in merito alla realizzazione di condotte criminose contemplate dall'Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata.

Tuttavia, le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo precedente, le attività sensibili della Società di seguito elencate:

- Selezione e gestione dell'Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione delle consulenze e prestazioni professionali;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante.

19.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alle summenzionate fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nell'**ALL. MD4** (PT1.0 Reati contro la PA e Ostacolo alla Giustizia) e nello specifico nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5.

19.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

20 PARTE SPECIALE: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

20.1 Le fattispecie di reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-decies che annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

20.1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

20.2 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati di criminalità organizzata" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'attività sensibile individuata presso GHP S.r.l., con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 20.1, è "*Gestione dei contenziosi giudiziari/stragiudiziali (comprese eventuali transazioni)*".

20.3 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati anche i protocolli specifici relativi alla summenzionata fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nell'**ALL. MD4** - PT1.0 Reati contro la PA e Ostacolo alla Giustizia e nello specifico al paragrafo 3.6.

Il Codice Etico prevede inoltre che laddove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, è vietato indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produire le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

20.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

21 PARTE SPECIALE: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

21.1 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha apportato novità all'interno del d.lgs. 231/2001.

Il provvedimento, oltre ad aver modificato l'art. 25-bis (che punisce anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi) e ad aver introdotto l'art. 25-novies "Delitti in violazione del diritto d'autore" (che punisce condotte criminose aventi ad oggetto software o altre opere), ha innovato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa con l'introduzione dell'art. 25-bis.1, rubricato come "Delitti verso l'industria e il commercio", che punisce, tra l'altro, la frode nell'esercizio del commercio, la "frode alimentare", la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, riportiamo, di seguito, i reati richiamati dall'art. 25 – bis.1 per i quali sono stati individuati profili di rischio per GHP S.r.l.:

21.1.1 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

21.1.2 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

21.2 Le “fattispecie di attività sensibili per i delitti contro l'industria e il commercio” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività sensibili della Società di seguito elencate:

- Gestione delle vendite di beni mobili, e
- Gestione dell'Approvvigionamento di beni destinati al commercio.

21.3 Protocolli di controllo specifici

Oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento contenuti nell'**ALL. MD7 - PT4.0** Reati contro l'industria e il commercio.

21.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

22 PARTE SPECIALE: DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

22.1 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente si rimanda all'**ALL. MD2 - Elenco Reati**.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare che GHP S.r.l. non presenta concreti profili di rischio in merito alla realizzazione di condotte criminose contemplate dall'Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

22.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di

attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

23 PARTE SPECIALE: DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE

23.1 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

In data 1 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 177/2011 il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ("D.Lgs. 121/2011"), recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il D.Lgs. 121/2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha - inter alia - esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche anche alle ipotesi di reati commessi in violazione delle norme in materia ambientale mediante l'inserimento dell'art. 25-undecies nel Decreto.

I reati in materia ambientale introdotti dal D.Lgs. 121/2011 costituiscono dunque fattispecie di reato- presupposto ai sensi del Decreto la cui commissione può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, siano stati commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso - da (i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo; ovvero da (ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (i).

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente si rimanda all'**ALL. MD2 - Elenco Reati**.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare che GHP S.r.l. presenta alcuni concreti profili di rischio in merito alla realizzazione di condotte criminose contemplate dall'Art. 25-undecies - Reati ambientali, come precedentemente menzionato nel paragrafo 5.

23.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservate le procedure già presenti nel Sistema Gestione Qualità ISO9001.

In particolare si fa riferimento alle seguenti procedure:

IS 3.0 Gestione Ambientale

IS 4.0 Gestione Rifiuti

Vista l'attività specifica svolta da GHP S.r.l., la Direzione ed il Gruppo si stanno adoperando per pianificare ed implementare controlli specifici migliorativi che possano mitigare ulteriormente i rischi con maggiore probabilità di accadimento, anche in virtù del prossimo trasferimento delle attività presso un nuovo sito produttivo.

23.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno

adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

24 PARTE SPECIALE: DELITTI CONTRO L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

24.1 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente *"norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*.

Il legislatore ha introdotto nel Decreto l'art. 25 duodecies *"Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare"*, che testualmente stabilisce: *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro"*.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente si rimanda all'**ALL. MD2 - Elenco Reati**.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare che GHP S.r.l. non presenta concreti profili di rischio in merito alla realizzazione di condotte criminose contemplate dall'Art. 25- duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

24.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei Key officers inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.